



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAMPARI, Simone BOSSI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2019

Modifiche all’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revisioni periodiche dei veicoli

ONOREVOLI SENATORI. – Con l'articolo 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di estendere ai mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto merci la possibilità – già prevista per le autovetture – di effettuare le revisioni periodiche presso officine autorizzate. Tale previsione, dettata da una situazione di grave ritardo nell'espletamento delle revisioni presso gli uffici delle Motorizzazioni civili di tutta Italia, ha però incontrato problemi in sede di attuazione, in particolare per l'esclusione (probabilmente involontaria) dei rimorchi dall'ambito oggettivo di applicazione.

Per colmare tale lacuna e, più in generale, per una più ampia riforma e sistematizzazione della disciplina in tema di revisioni, il presente disegno di legge mira a modificare il citato articolo 80 del codice della strada, prevedendo in particolare che:

1) con riferimento ai veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, e i loro rimorchi, le revisioni possano essere effettuate anche dalle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (che prevede che tali imprese siano autorizzate dalle province) aventi specifici requisiti indicati dal comma 9 dell'articolo 80 (anch'esso oggetto di modifica). Le revisioni devono essere effettuate da un ispettore autorizzato per la categoria di veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di recepimento della nor-

mativa europea in materia (comma 8, lettera a), del citato codice);

2) con riferimento ai veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, alle revisioni provvedano, oltre ai competenti uffici del dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le imprese titolari di apposita concessione quinquennale; i requisiti per l'ottenimento della concessione sono fissati al comma 9-bis del medesimo articolo 80, introdotto sempre dal presente disegno di legge, e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore.

Quanto ai requisiti che le imprese di autoriparazione – sia operanti in regime di autorizzazione, che in regime di concessione – debbano soddisfare per poter effettuare le revisioni periodiche dei veicoli, la loro definizione è demandata ad appositi provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso Ministero è poi competente ad effettuare periodici controlli sulle officine e sulle imprese, nonché controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione, secondo modalità determinate sempre con decreto ministeriale.

Il presente disegno prevede, infine, che le imprese di revisione rilascino al termine della revisione le certificazioni previste dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni di settore dell'Unione europea, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-*bis* e devono garantire che i controlli tecnici

siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni di settore dell'Unione europea, conformemente al comma 2. »;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le imprese di cui al comma 8, lettera *a)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione. »;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« *9-bis*. Le imprese di cui al comma 8, lettera *b)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione.

Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. »;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8, che devono essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la docu-

mentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2. »;

g) al comma 15, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. »;

h) al comma 17, le parole: « produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa » sono sostituite dalle seguenti: « alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13 ».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, si applicano anche alle imprese autorizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00